



Udine, 27/04/2018

Oggetto: Impatto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sulla stipula di contratti flessibili e la fruizione di sgravi/incentivi/benefici.

Circolare numero 011/2018

In sintesi

Il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è previsto dalla Legge come condizione preliminare per la valida stipulazione dei contratti di lavoro cd. flessibile e per la fruizione di sgravi/incentivi/benefici.

Approfondimento

La validità dei contratti di lavoro flessibile è subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed in particolare all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di formalizzarne il risultato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ciò indipendentemente dal fatto che la valutazione faccia emergere o meno rischi da gestire.

Tale adempimento è previsto quale condizione preliminare per poter validamente sottoscrivere i contratti di lavoro flessibile come:

- a) il contratto intermittente/a chiamata (art.14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015)
- b) il contratto a tempo determinato (art.20, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2015)
- c) il contratto di somministrazione di lavoro (art.32, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2015)).

La sanzione prevista per le aziende che non provvedano alla valutazione dei rischi e alla sua formalizzazione nel DVR consiste – tra le altre - nella nullità dei contratti speciali stipulati e nella loro conseguente conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Il rispetto degli obblighi a tutela della salute e sicurezza del lavoro è il presupposto anche per l'accesso all'intero sistema degli incentivi, degli sgravi contributivi e delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale (art. 1, comma 1175, L.296/2006) e regionale (L.18/2005).

Anche la recente norma agevolativa di carattere strutturale prevista nella Legge di Stabilità per il 2018, relativa agli sgravi contributivi disposti a favore delle aziende che effettuano assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani (si veda ns. Circolare 9/2018), subordina il riconoscimento delle agevolazioni al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.